



COMUNE DI VICOFORTE

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. XX del XX.XX.2025



Sommario

Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Presupposto dell’imposta	3
Articolo 3 – Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari	3
Articolo 4 – Misura dell’imposta	4
Articolo 5 – Riduzioni ed esenzioni	4
Articolo 6 – Obblighi tributari dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi	5
Articolo 7 – Versamenti, rimborso dell’imposta	6
Articolo 8 – Accertamento dell’imposta	7
Articolo 9 – Sanzioni	7
Articolo 10 – Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione	8
Articolo 11 – Riscossione coattiva	8
Articolo 12 – Funzionario responsabile dell’imposta	8
Articolo 13 – Vigenza	8



Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di Vicoforte, ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. n. 23/2011 e s.m.i.

Articolo 2 – Presupposto dell'imposta

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi tipologia, ordine e grado situate nel territorio del Comune di Vicoforte.
2. Per strutture ricettive si considerano a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, bed and breakfast, residenze della salute, beauty farm, affittacamere, attività ricettive a conduzione familiare, case per ferie, case e appartamenti vacanze, unità immobiliari adibite ad uso turistico (anche transitorio), residence, ostelli per la gioventù, attività ricettive in servizi di ristorazione, residence d'epoca, alloggi nell'ambito dell'attività agritouristica, attività ricettive in residenze rurali, foresterie per turisti, rifugi, aree di sosta e area camper, villaggi turistici, campeggi, campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche.
3. Ogni altra struttura ricettiva, che presenti elementi riconducibili a uno o più delle categorie elencate al comma 2, è assoggettata all'applicazione del presente regolamento.
4. Rientrano tra le strutture ricettive anche alloggi, o parti di essi, locati per uso turistico (cioè gli immobili destinati all'allocazione breve di cui all'art. 4 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n.50).

Articolo 3 – Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e non risulta residente nel Comune di Vicoforte.
2. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento al calcolo, alla riscossione, alla contabilizzazione, alla presentazione della dichiarazione annuale ed all'integrale versamento del tributo.
4. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno mediante affissione di appositi cartelli.
5. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo, di cui all'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017, convertito nella legge n. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale, di cui all'art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 50/2017, convertito nella legge n. 96/2017 e s.m.i.



Articolo 4 – Misura dell’imposta

1. Il gestore della struttura ricettiva deve calcolare l’imposta con riferimento:
 - a) al numero delle persone che pernottano nell’unità abitativa;
 - b) al numero delle notti di soggiorno;
 - c) al prezzo applicato per notte di soggiorno.
2. La misura dell’imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d’imposta applicate nel precedente esercizio.
3. In sede di prima applicazione, a decorrere dal 2026 non appena la struttura informatica di registrazione sarà messa in funzione, la misura dell’imposta è definita in funzione del prezzo di pernottamento per singola persona e distinta in tre fasce di prezzo:

FASCIA	PREZZO DI PERNOTTAMENTO A PERSONA	IMPOSTA DI SOGGIORNO A PERSONA E A NOTTE
A	FINO A 30,00€	1,00€
B	TRA 30,01€ E 250,00€	2,00€
C	OLTRE 250,01€	2,50€

4. Successivamente l’importo potrà essere rideterminato e diversamente graduato con approvazione da parte della Giunta comunale.

Articolo 5 – Riduzioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
 - a. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età (attestata mediante copia del documento d’identità del minore ovvero da certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal genitore o da chi ne fa le veci);
 - b. i pernottamenti effettuati oltre il quinto giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva, dal sesto giorno in poi;
 - c. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di almeno venticinque partecipanti. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti a condizione che il documento fiscale di vendita del soggiorno sia unico, per l’intero gruppo, intestato e pagato direttamente dall’agenzia di viaggio e turismo;
 - d. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e i loro accompagnatori;
 - e. gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nel Comune di Vicoforte, o nelle zone limitrofe, per esigenze di servizio;



- f. il personale dipendente delle strutture ricettive che svolgono attività lavorativa nel territorio del Comune di Vicoforte.
2. Ogni esenzione deve essere debitamente documentata dai gestori delle strutture ricettive ovvero deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Articolo 6 – Obblighi tributari dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 5, del Regolamento sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. I gestori delle strutture ricettive, relativamente all'imposta di soggiorno, sono qualificati come agenti contabili in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale di denaro e beni di pertinenza pubblica e quindi entro il 31 gennaio sono tenuti e rendere conto della propria gestione relativa all'anno precedente.
3. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 5, sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022 e ss.mm.ii.
4. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 5, sono tenuti, inoltre, a:
 - a. riscuotere l'imposta al momento del checkout, contestualmente al pagamento del corrispettivo di soggiorno, rilasciando la relativa quietanza. Nel caso di pacchetti acquistati direttamente presso un intermediario il titolare della struttura ricettiva dovrà richiedere il versamento dell'imposta di soggiorno rilasciando quietanza;
 - b. trasmettere al Comune, con procedure informatiche definite dallo stesso, una comunicazione periodica per ogni indirizzo e numero civico di ubicazione delle strutture ricettive o unità immobiliari gestite in cui dovranno essere rendicontate le somme incassate ed indicate altre informazioni utili per l'effettuazione dei controlli. La suddetta comunicazione deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del relativo trimestre;
 - c. riversare al Comune entro la medesima scadenza di cui alla precedente lettera b. l'imposta di soggiorno;
 - d. presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - e. in caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone di locazione breve è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento;
 - f. fornire al Comune le informazioni finalizzate ai controlli del corretto pagamento/versamento dell'imposta entro 30 giorni dalla richiesta;



- g. conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
5. I periodi di imposta e la scadenza dei versamenti, comunicazioni e dichiarazioni sono riassunti come segue:

Periodo di imposta dal 1° gennaio al 31 dicembre	Conto agenti contabili: I dati della dichiarazione trimestrale, sono finalizzati alla compilazione del conto giudiziale della gestione che i responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, in qualità di agenti contabili, hanno l'obbligo di rendere al Comune entro 31 gennaio di ciascun anno.
	Scadenza versamenti: Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo di imposta di soggiorno entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio, ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento.
	Scadenza rendiconti: Il gestore della struttura ricettiva rendiconta le somme incassate a titolo di imposta entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio, ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento
	Dichiarazione imposta di soggiorno: 30 giugno dell'anno successivo, in via telematica, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022 e ss.mm.ii.

Articolo 7 – Versamenti, rimborso dell'imposta

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso cui hanno pernottato che provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Vicoforte
2. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 5, effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il termine indicato all'art. 6 del presente regolamento, mediante versamento a mezzo del sistema di pagamento "pagoPA" o altro sistema di pagamento accordato dal Comune.
3. Il versamento dovrà contenere la causale "Imposta di soggiorno", il trimestre di riferimento ed il nominativo della struttura o dati identificativi del soggetto di cui all'articolo 3, comma 5.
4. Nel caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
5. La richiesta di rimborso dell'imposta di soggiorno deve essere formulata, dall'avente diritto, entro il termine previsto dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n.296) e deve essere debitamente documentato per ogni versamento, per ogni persona, per ogni notte di soggiorno e per ogni eventuale clausola di riduzione/esenzione. Le compensazioni sono vietate.



Articolo 8 – Accertamento dell’imposta

1. Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta si applicano le disposizioni previste dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296).
2. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive e i soggetti passivi ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogato sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 18 dicembre 1997.
3. Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00€ a 500,00€ in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell’articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata esibizione della documentazione, necessaria per procedere alla verifica ed all’accertamento della riscossione dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00€ a 500,00€ in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell’articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura l’imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametro il numero posti letto delle strutture e la percentuale di occupazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nell’ultimo anno solare.
6. Per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell’attività, salvo diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all’accertamento.
7. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.



Articolo 10 – Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione

1. Il gettito d'imposta è destinato al finanziamento di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011 e successivi aggiornamenti.
2. La Giunta Comunale relaziona annualmente al Consiglio, in occasione della presentazione del Rendiconto di esercizio, circa la determinazione, la destinazione, l'utilizzo delle risorse tra i diversi interventi e gli obiettivi ed i risultati conseguiti.
3. La relazione è trasmessa telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, saranno recuperate con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori e spese accessorie mediante procedura coattiva.

Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta

Il funzionario responsabile dell'imposta è il Responsabile del Servizio Tributi.

Articolo 13 – Vigenza

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026, con le precisazioni di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento.